



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 27 febbraio 2023

Ordine degli avvocati di Reggio Emilia  
Anno/N. Prot. : 2023 / 000569  
Data prot. : 27/02/2023  
DOCUMENTO IN USCITA  
Cod. classif. : 18

**A tutti gli iscritti**

**all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia**

Comunicazione via email

### **Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE ED IMPORTANTE RELATIVA ALLE NUOVE MODALITA' DELLE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO**

Carissimi Colleghi,

dal 28/02/2023, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia relativa al processo, l'Ufficio UNEP locale ha richiesto la collaborazione del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia, al fine di trasmettere i nuovi modelli di "relata" che si dovranno presentare agli Ufficiali Giudiziari al momento della richiesta di notifica:

Il Consiglio dell'Ordine Avvocati, nell'interesse di tutti gli iscritti, allega alla presente comunicazione i seguenti modelli (sottolineando che non verranno accettati tipi di relata differenti da quelli predisposti in conformità con la normativa vigente a partire dal 28.02.2023):

- 1) Relata di notifica relativa alle esecuzioni recante la seguente dicitura: "ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Reggio Emilia, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., ho notificato copia del suesteso atto a":
- 2) Relata di notifica per le notifiche di "atti ordinari". La regola generale prevede che le notifiche debbano essere effettuate dagli Avvocati con notifica "in proprio" ed a mezzo PEC (se il destinatario è munito di posta elettronica certificata). Nel caso in cui si debba procedere a richiedere notifiche agli Ufficiali Giudiziari di "atti ordinari", l'Avvocato titolare della causa deve effettuare una dichiarazione – a sua firma – che si è verificata alternativamente una di queste situazioni:
  - La notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.02.2023;
  - Il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
  - Non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
  - Non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito.

- 3) Istanza di accesso telematico ex art. 492 bis cpc o richiesta di attestazione ex art. 155 quinquies disp. att. cpc **di non attuabilità dell'accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche ad opera dell'Ufficiale Giudiziario a causa dell'impossibilità, allo stato, del collegamento diretto**. Anche in questo caso l'Avvocato titolare della causa – a sua firma – deve presentare richiesta all' Ufficio UNEP di chiedere “attestazione di non attuabilità dell'accesso medesimo ad opera dell'Ufficiale Giudiziario per impossibilità di collegamento telematico diretto a norma dell'art. 155 quinquies disp. att. cpc”. Si allega quindi il modello della richiesta e si deve attendere la attestazione dell'Ufficiale Giudiziario per proseguire con l'esecuzione.

Si deve sottolineare che:

- Il precetto che si notifica dal giorno 28.02.2023 si considera un “atto nuovo”, in quanto prodromico ad una azione esecutiva che viene modificata in base alla riforma Cartabia in materia di processo esecutivo;
- Dal momento in cui si portano titolo e precetto all'Ufficiale Giudiziario, chiedendo l'attestazione di “non attuabilità dell'accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche ad opera dell'Ufficiale Giudiziario”, l'efficacia del precetto rimane sospesa, fino al momento in cui l'Ufficiale Giudiziario rilascerà all'Avvocato la predetta attestazione (da quel momento l'efficacia del precetto riprenderà a decorrere, tenuto conto del tempo già decorso fino al momento della richiesta all'UNEP). Trattandosi di sospensione (e non di interruzione) dell'efficacia del precetto si raccomanda di fare la predetta richiesta tenendo conto delle tempistiche relative alla predetta efficacia del precetto (in modo che l'attestazione venga richiesta tempestivamente e non in prossimità della scadenza).

Annotazione conclusive:

- Seguirà successivamente annotazione di servizio della dirigente UNEP Dott.ssa Caterina Galdiero
- Ogni ulteriore modifica che si renderà necessaria (in base alla messa a punto e realizzazione di quanto previsto nella riforma Cartabia) verrà tempestivamente comunicata a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti.

Avv. Raffaella Pellini (Referente Commissione Ordinamento Giudiziario e rapporti con gli Uffici Giudiziari - Consiglio dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia).